



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
AREA GESTIONE TECNICA

areatecnica@asl.taranto.it - areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it - www.sanita.puglia.it

CHIARIMENTI al 24.10.2017

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SANITARIA NEL COMUNE DI STATTE DA DESTINARE QUALE SEDE DI UTR, SERVIZI DISTRETTUALI E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE” . C.I.G.: 72222694EB

CHIARIMENTO N.1

L’ultimo capoverso del paragrafo 11 del Disciplinare di gara a pag. 33 di 35:

*“Si chiarisce che ai sensi dell’art 105 del Codice, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, non è richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori.
Resta inteso che il subappalto, sarà autorizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice.”*

e' sostituito dal seguente capoverso

*“Si chiarisce che ai sensi dell’art 105 del Codice, trattandosi di appalto di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, è richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori.
Resta inteso che il subappalto, sarà autorizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice.”*

Pertanto il concorrente che intende subappaltare parte delle lavorazioni previste nella presente procedura, ai sensi dell’art. 105 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare la terna dei subappaltatori che dovranno essere qualificati per ognuna delle categorie di lavorazioni. Inoltre il concorrente dovrà dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 producendo nella busta amministrativa l’allegato I - DGUE firmato digitalmente da ognuno dei subappaltatori dichiarati.

CHIARIMENTO N.2

QUESITO

Si chiede di precisare se gli elaborati grafici da allegare alla relazione costituente la proposta tecnica, debbano essere di un numero massimo di 5 (cinque) o 10 (dieci), in formato A1

RISPOSTA

A corredo della Relazione Generale Descrittiva da inserire nella Busta Tecnica di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, potranno essere allegati, a discrezione del concorrente, un numero massimo

di n. 5 (cinque) elaborati grafici numerati, in formato UNI A1 compilati su un solo fronte, descrittivi ed esplicativi del testo della relazione.

CHIARIMENTO N.3

QUESITO

Si chiede, essendo l'impresa in possesso delle categorie OG1 classifica VI ed OG11 classifica III, se si puo' partecipare alla procedura in forma SINGOLA dichiarando di subappaltare per intero (100%) le categorie scorporabili OS1-OS6-OS3-OS28 e per il 30% la categoria scorporabile OS30.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art 105 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto parte delle opere oggetto del contratto nel limite complessivo del 30% dell'importo di contratto.

CHIARIMENTO N.4

QUESITO

La sottoscritta impresa e' in possesso della qualificazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: - Cat. OG1 Classifica V^ - Cat. OG11 Classifica IV^bis - Cat. OS6 Classifica I^ - Cat. OS28 Classifica IV^ - Cat. OS30 Classifica III^bis Puo' partecipare alla gara in oggetto eseguendo in proprio le lavorazioni di cui alle categorie OS1 e OS6 (per tale ultima categoria si richiama il parere AVCP n. 149 del 14/09/2011), senza ricorso al subappalto?

RISPOSTA

Si conferma

CHIARIMENTO N.5

QUESITO

La scrivente impresa intende partecipare alla procedura in oggetto dichiarando di voler subappaltare parte delle categorie OS1, OS6, OS3, OS28 e OS30 nei limiti di legge; per tali categorie di lavorazioni, non rientranti nelle forniture, servizi e lavori soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, e' obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori?

RISPOSTA

E' obbligatorio indicare in caso di subappalto la terna dei subappaltatori in quanto trattasi di procedura sopra le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

CHIARIMENTO N.6

QUESITO

Con la presente siamo richiedervi il seguente chiarimento in merito alla gara in oggetto. le categorie OS3 + OS28 + OS30 indicate nel bando come categorie singole possono essere accorpate e associate alla categoria OG11 III-BIS ovviamente considerando l'incremento del 20% ?

RISPOSTA

Ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016 n.248 art. 3 comma 2, l'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

CHIARIMENTO N.7

QUESITO

La scrivente impresa e' in possesso della categoria OG1 classifica IV ed OG11 classifica II quindi copre parte della categoria prevalente OG1 e tutta la categoria OS30 grazie all'aumento del 20% come per legge. Pertanto si chiede se e' possibile partecipare alla gara come impresa singola avvalendomi di una sola impresa per le categorie mancanti (OS1, OS6, OS3, OS28) e per la parte mancante alla categoria prevalente OG1?

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di partecipazione d'ordine economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.I..

CHIARIMENTO N.8

QUESITO

Buongiorno In riferimento alla presente procedura siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. la sottoscritta impresa essendo in possesso di OG1 VIII riesce a coprire anche l'importo delle lavorazioni scorporabili (OS1-OS6) pertanto e' obbligatorio comunque dichiarare il subappalto delle stesse singolarmente o visto che rientrano nella ctg prevalente basta dichiarare il subappalto nei limiti di legge della ctg OG1 ??
2. la sottoscritta impresa essendo in possesso di ctg OG1 VIII e OG11 IV BIS, volendo dichiarare il subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente delle ctg OG1 e OS3-OS28-OS30 (quest'ultimi equipollenti a ctg OG11) potra' indicare una terna di subappaltatori in possesso di entrambe le ctg o diversamente dovra' indicare 3 subappaltatori per ctg OG1 e 3 per ctg OG11 ??

RISPOSTA

1. Poiché l'importo delle categorie scorporabili OS1 e OS6 viene coperto con il requisito della categorie prevalente OG1, non è obbligatorio dichiarare il subappalto.
2. Il concorrente potrà indicare una terna di subappaltatori in possesso di entrambe le categorie OG1 e OG11.

CHIARIMENTO N.9

QUESITO

Si sollecita risposta al nostro quesito formulato in data 19/10 u.s. Prot.PI184865-17 e precisamente: La sottoscritta impresa e' in possesso della qualificazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: - Cat. OG1 Classifica V^ - Cat. OG11 Classifica IV^bis - Cat. OS6 Classifica I^ - Cat. OS28 Classifica IV^ - Cat. OS30 Classifica III^bis Puo' partecipare alla gara in oggetto eseguendo in proprio le lavorazione di cui alle categorie OS1 e OS6 (per tale ultima categoria si richiama il

parere AVCP n. 149 del 14/09/2011), senza ricorso al subappalto? Si resta in attesa di cortese riscontro. Distinti saluti

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n.4


Il RUP
Ing. Paolo Moschettini